



## **ORDINANZA SINDACALE**

### **N. 13 DEL 12-07-2023**

**OGGETTO: MODIFICA ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE SULLE AREE PUBBLICHE, COMPRESI PARCHI E GIARDINI APERTI AL PUBBLICO - LIMITAZIONE VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO/LATTINE**

**CONSIDERATO che:**

- la consumazione di bevande alcoliche in itinere concorre a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordinato vivere civile, ledendo l'interesse primario alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, determinando un pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- è stato rilevato che nelle strade, nelle piazze ed in altri luoghi pubblici vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, non solo determinando una situazione di pericolo, ma arrecando anche un danno per il decoro cittadino;
- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità dei suddetti esercizi nei quali è consentita la vendita di asporto di bevande alcoliche con conseguente consumo in loco delle stesse;
- occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in ragione della necessità di tutelare la salute pubblica.

**RITENUTO**, pertanto, di dover disporre le seguenti misure per tutto l'anno:

- È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le ore 21,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
- È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle ore 00,30 e fino alle ore 06,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
- È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi e giardini aperti al pubblico, dalle ore 00:30 alle ore 06:00;
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 01,30 alle ore 05,00.

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
- l'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, sull'intero territorio comunale:

1. È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le ore 21,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
2. È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle ore 00,30 e fino alle ore 06,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
3. È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi e giardini aperti al pubblico, dalle ore 21,00 alle ore 06,00, a esclusione delle aree adibite alla somministrazione;
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 01,30 alle ore 05,00, tranne nel periodo compreso tra il 1° Agosto e il 16 Agosto in cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 02,00 alle ore 05,00;

#### **SI RAMMENTA ALTRESI'**

- Che è vietata la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione ai minori;
- Che è vietata la somministrazione di alcolici, di qualsiasi gradazione, a persone in evidente stato di ubriachezza.

#### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Frosinone;
  - al Comando di Polizia Locale;
  - alla Stazione dei Carabinieri;
  - all'ASL FR-1.
- Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

#### **AVVERTE**

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500 così come previsto dal D.lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

#### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO  
Domenico ALFIERI

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
URBANO Dott.ssa SABRINA